

Prot. n. 15755 data 2 APR 1967



L'impegno è stato assunto sui registri contabili.
li

Alla **PREFETTURA DI LECCE**
per i provvedimenti di competenza.

IL RAGIONIERE CAPO

3558h

CITTÀ DI LECCE

Estratto dal registro delle deliberazioni del Commissario Prefettizio

N. 58

OGGETTO: Nuovo Regolamento edilizio comunale - emendato secondo il Decreto
7 aprile 1965 n. 1543 - Div. 23/bis del Ministero dei LL.PP.

L'anno millenovecentosessantasette il giorno diciotto del mese di aprile,
in Lecce, nel Palazzo di Città, il Commissario Prefettizio per la gestione temporanea del Comune,
dott. ADRIANO MONARCA, Vice Prefetto Vicario, giusta Decreto Prefettizio n. 38/13.1.Gab. dell'8 aprile 1967,
con l'assistenza del Segretario Generale Comm. dott. ENRICO RIANÓ, ha adottato la seguente *Deliberazione*:

N. 15161 del 2-9-1967
Approvata dalla G.P.A. nella
seduta del 4-9-1967
con provvedimento N. 2774

(Vedi testo Sezione G.P.A.)

**Nuovo Regolamento edilizio comunale emendato secondo il Decreto
7 aprile 1965 n. 1543 div. 23/bis del Ministero dei LL.PP.**

Frenesse che il Consiglio Comunale, allo scopo di dare un valido efficiente ed aggiornato strumento per disciplinare l'attività edilizio-urbanistica nel territorio del Capoluogo, con propria deliberazione 22/12/62 n. 514, adottava il Nuovo Regolamento edilizio comunale, approvato dalla G.P.A. nella seduta del 5 marzo 1964 con provvedimento n. 1491;

Che il Ministero dei LL.PP., Div. Genar. 23/Bis, su conforme voto del Consiglio superiore dei LL.PP. n. 611 del 16 aprile 1964, restituiva la pratica ritenendo che il Regolamento stesso dovesse essere rielaborato in conformità dei suggerimenti di cui al voto medesimo;

Che il Consiglio comunale nella tornata del 28/9/64, con provvedimento num. 442, deliberava il nuovo testo del Regolamento edilizio comunale con alcuni emendamenti. Testo che, ottenuta l'approvazione della G.P.A. nella seduta del 10.11.1964, con provvedimento n. 6957, ritornava al Ministero dei LL.PP. per il tramite della Sezione Urbanistica del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari;

Che con decreto 7 aprile 1965 n. 1543, il Ministro dei LL.PP. visto il voto del Consiglio superiore dei LL.PP. in data 18/2/65, n. 381 e di concerto con il Ministro della Sanità, approvava il nuovo Regolamento edilizio comunale deliberato con il citato atto consiliare n. 442 del 28/9/64, composto di 114 articoli ed il relativo Programma di fabbricazione, composto di una planimetria a scala 1/25.000 e di 4 planimetrie a scala 1:10.000, contraddistinte dai numeri 1 a 5;

Che tale approvazione peraltro è stata subordinata alla introduzione da parte del Comune delle seguenti modificazioni al testo del sopradetto Regolamento:

"ART. 101 - Zone M-E-O-R-S: le parole "Aree da utilizzare secondo apposita deliberazione del Consiglio comunale previa pareri regolamentari" vanno sostituite con le parole "Aree vincolate alla non edificazione";

"ART. 102 - stralciare, nel 1° comma, le parole "ed aggiornate" e tutto l'ultimo comma perchè appare inutile l'anticipazione di ciò che sarà il contenuto del primo programma urbanistico biennale";

"ART. 104 - sostituire "rapporto di 3/2" con "rapporto di 3/4";

"ART. 114 - sostituire il testo dell'articolo con il seguente: "Nella planimetria del Programma di fabbricazione sono individuate alcune aree (mantenute in stato bianco per colorato) per le quali è previsto il vincolo di non edificazione allo scopo di mantenere delle riserve di destinazione per servizi generali su scala cittadina (Zona M), su scala di quartiere (Zona H), ovvero per parchi pubblici (Zona O); ovvero per fascia di rispetto (Zona R) o di sedi stradali (Zona S) prevedibili nella struttura di sviluppo secondo il Piano regolatore generale in corso di elaborazione.

L'adozione e la pubblicazione del Piano preciseranno e qualificheranno vincoli e destinazioni delle diverse zone, attualmente bianche in planimetria"; Stabilire per le zone di espansione, divise in zona D - di ampliamento urbano - Zona E - espansioni future - Zona F - estensiva - Zona G - orti-giardino, il rapporto fra altezze e distacchi in 1/1";

Che a tutt'oggi nonostante le sollecitazioni del competente Ministero dei LL.PP. (Ministeriale II94-Div.; 23/bis- del 24 marzo 1966) ed i ripetuti inviti dell'Autorità Tutoria (da ultimo prefettizia 25525 Div.IV del 3/12/66) non è stato ancora provveduto a deliberare le modifiche di cui al Decreto intenzional

del 5 marzo 1964 con provvedimento n. 14911;

Che il Ministero dei LL.PP., Div. Gen. 23/Bis, su conforme voto del Consiglio superiore dei LL.PP. n. 611 del 16 aprile 1964, restituiva la pratica ritenendo che il Regolamento stesso dovesse essere rielaborato in conformità dei suggerimenti di cui al voto medesimo;

Che il Consiglio comunale nella tornata del 28/9/64, con provvedimento mun. 442, deliberava il nuovo testo del Regolamento edilizio comunale con alcuni emendamenti. Testo che, ottenuta l'approvazione della G.P.A. nella seduta del 10.11.1964, con provvedimento n. 6957, ritornava al Ministero dei LL.PP. per il tramite della Sezione Urbanistica del Provveditorato Regionale alle OB.PP. di Bari;

Che con decreto 7 aprile 1965 n. 1943, il Ministro dei LL.PP. visto il voto del Consiglio superiore dei LL.PP. in data 18/2/65, n. 381 e di concerto con il Ministro della sanità, approvava il nuovo Regolamento edilizio comunale deliberato con il citato atto consiliare n. 442 del 28/9/64, composto di 114 articoli ed il relativo Programma di fabbricazione, composto di una planimetria a scala 1/25.000 e di 4 planimetrie a scala 1:10.000, contraddistinte dai numeri 1 a 5;

Che tale approvazione peraltro è stata subordinata alla introduzione da parte del Comune delle seguenti modificazioni al testo del sopradetto Regolamento:

**ART. 101 - Zone M-E-O-R-S: le parole "Aree da utilizzare secondo apposita deliberazione del Consiglio comunale previa pareri regolamentari" vanno sostituite con le parole "Aree vincolate alla non edificazione";

**ART. 102 - stralciare, nel 1° comma, le parole "ed aggiornate" e tutto l'ultimo comma perchè appare inutile l'anticipazione di ciò che sarà il contenuto del primo programma urbanistico biennale";

**ART. 104 - sostituire "rapporto di 3/2" con "rapporto di 3/4";

**ART. 114 - sostituire il testo dell'articolo con il seguente: "Nella planimetria del Programma di fabbricazione sono individuate alcune aree (mantenute su scala biennale per collegati) per le quali è previsto il vincolo di non edificazione allo scopo di mantenere delle riserve di destinazione per servizi generali su scala cittadina (Zona M), su scala di quartiere (Zona N), ovvero per parchi pubblici (Zona O); ovvero per fascia di rispetto (Zona R) o di sedi stradali (Zona S) prevedibili nella struttura di sviluppo secondo il Piano regolatore generale in corso di elaborazione.

L'adozione e la pubblicazione del Piano preciseranno e qualificheranno vincoli e destinazioni delle diverse zone, attualmente bianche in planimetria"; Stabilire per le zone di espansione, divise in zona D - di ampliamento urbano - Zona E - espansioni future - Zona F - estensiva - Zona G - orti-giardino, il rapporto fra altezze e distacchi in I/I";

Che a tutt'oggi nonostante le sollecitazioni del competente Ministero dei LL.PP. (Ministeriale II94-Div.; 23/bis- del 24 marzo 1966) ed i ripetuti inviti dell'Autorità Tutoria (da ultimo prefettizia 25325 Div.IV del 3/12/66) non è stato ancora provveduto a deliberare le modifiche di cui al Decreto ministeriale sopra menzionato;

Considerato che l'approvazione di tali modifiche si rende assolutamente indispensabile per rendere operante il nuovo Regolamento edilizio ed assicurare così il regolare ed ordinato sviluppo della città;

DELIBERA

di introdurre al Regolamento edilizio comunale deliberato con atto consiliare del 28/9/1964 n. 442, gli emendamenti di cui in narrativa e che qui di seguito si riproducono:

ART. 101 - Zone M-E-O-R-S: le parole "Aree da utilizzare secondo apposita deliberazione del Consiglio comunale previa pareri regolamentari" vanno sostituite

le parole "aree vincolate alla non edificazione".

102 - Stralciare, nel primo comma, le parole "ed aggiornate" e tutto l'ul_ comma perchè appare inutile l'anticipazione di ciò che sarà il contenuto primo programma urbanistico biennale;

104 - sostituire: "rapporto di 3/2" con "rapporto di 5/4";

114 - sostituirlo: il testo dell'articolo con il seguente: "Nella planime_ del programma di fabbricazione sono individuate alcune aree (mantenute su_ lo bianco non colorato) per le quali è previsto il vincolo di non edifica_ e allo scopo di mantenere delle riserve di destinazione per servizi genera_ a scala cittadina (Zona M), su scala di quartiere (zona N), ovvero per par_ pubblici (Zona O); ovvero per fasce di rispetto (Zona R), o di sedi stra_ (Zona S), prevedibili nella struttura di sviluppo secondo il Piano Rego_ re generale in corso di elaborazione.

La pubblicazione e la pubblicazione del piano preciseranno e qualificheranno vincoli_ destinazioni delle diverse zone, attualmente bianche in planimetria"; stabi_ per le zone di espansione, divise in zona D- di ampliamento urbano - so_ - espansioni future - zona F - estensiva - zona G - orti-giardino, il rap_ o fra altezze e distacchi di 1/1.

(seguono le firme)

copia conforme.
io: IL COMMISSARIO
(A. Nonarca)

Lecce, 18/4/67
IL SEGRETARIO GENERALE
(E. Rianò)



Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo
Comunale, riferisce che la deliberazione di liberazione è stata
presa in data 11/4/67 e che la copia conforme, di cui ho
ricevuto il Comune il giorno 21-4-67, e che
contro la stessa non sono stati presentati sino ad oggi
in questo Ufficio reclami od opposizioni di sorta.

LECCE

22-4-67

IL SEGRETARIO GENERALE



E. Rianò

A T S S O
alla
C A T I O N E